

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 APRILE 2021, N. 25**

**Regolamento concernente disposizioni in materia
di incarichi e attività compatibili con il rapporto di
impiego presso la Regione e connesse responsabilità,
ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge regionale
21 luglio 2000, n. 3¹**

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la materia relativa alle attività compatibili con il rapporto di impiego presso la Regione Autonoma Trentino - Alto Adige e alle connesse responsabilità e si applica nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, compreso quello a tempo parziale.

2. Per il personale in posizione di comando o distacco presso altra amministrazione l'autorizzazione viene rilasciata sentito l'ente presso il quale l'interessato/a presta servizio.

Art. 2 (Incompatibilità assoluta)

1. I/le dipendenti regionali non possono in alcun caso:

- a) esercitare un'attività autonoma di tipo commerciale, industriale o professionale, per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi, registri o elenchi speciali;
- b) instaurare rapporti di lavoro alle dipendenze di altri enti pubblici e privati, salvo durante il periodo di aspettativa

¹ In B.U. 6 maggio 2021, n. 18.

concessa per espletamento del periodo di prova nel caso di superamento di un concorso pubblico;

- c) assumere cariche in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro salvo quanto stabilito dai commi 7 e 8 dell'articolo 3 nonché assumere la qualità di socio in società commerciali se alla titolarità di quote di patrimonio sono connessi, di diritto, compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale;
- d) esercitare attività d'imprenditore/imprenditrice agricolo/a e di coltivatore/coltivatrice diretto/a a titolo principale;
- e) aprire partita IVA, tranne che si tratti di soggetti esercitanti l'attività agricola non a titolo principale, anche nell'ambito di un maso chiuso, o altra attività a fini non imprenditoriali.

2. Restano ferme le vigenti disposizioni che regolano lo svolgimento di attività sindacali nonché di attività politiche, compreso l'espletamento d'incarichi che abbiano una diretta connessione con l'incarico politico ricoperto.

3. Sono inoltre vietate tutte le attività e gli incarichi che comportino comunque conflitto d'interessi con l'attività esercitata presso la Regione Autonoma Trentino - Alto Adige o che siano comunque pregiudizievoli per lo svolgimento degli obblighi di servizio.

Art. 3 (Incarichi esercitabili previa autorizzazione)

1. Fermo restando il divieto generale di cui all'articolo 2, i/le dipendenti regionali possono svolgere attività extra-istituzionali o incarichi retribuiti conferiti da terzi solo se previamente autorizzati da parte dell'amministrazione nel rispetto dei criteri e limiti di cui alle seguenti disposizioni.

2. L'attività extra-istituzionale o l'incarico:

- a) devono riguardare prestazioni di carattere saltuario e occasionale;

- b) non devono interferire o essere in contrasto con gli interessi dell'amministrazione regionale ovvero configurare un conflitto d'interessi, anche solo potenziale, con le mansioni espletate o con le funzioni ricoperte presso l'amministrazione regionale;
- c) non devono comportare un compenso superiore al 30% dello stipendio tabellare annuo, compresa l'indennità integrativa speciale, spettante al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla relativa posizione economico professionale;
- d) non può comunque comportare un impegno annuale complessivo superiore a 150 ore.

3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, può essere autorizzato a svolgere attività, anche in deroga ai limiti previsti dalle lett. c) e d) del comma 2 del presente articolo, nel caso in cui non sia concesso dall'amministrazione l'aumento dell'orario di lavoro richiesto.

4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato può essere autorizzato a completare incarichi già in corso alla data di assunzione presso la Regione, anche in deroga ai limiti previsti dalle lett. c) e d) del comma 2 del presente articolo, purché non determinino conflitto con gli interessi dell'amministrazione regionale.

5. I/le Dirigenti e i/le Direttori/Direttrici d'ufficio possono essere autorizzati/e soltanto allo svolgimento d'incarichi del tutto occasionali e temporanei, che comportino un impegno non significativo ai fini dell'assolvimento delle funzioni loro assegnate, considerato che è loro richiesto di destinare ogni risorsa lavorativa a tempo pieno ed in modo esclusivo all'espletamento dell'incarico dirigenziale affidato.

6. È consentita l'assunzione di cariche in società o enti costituiti a fini di lucro, esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a) l'assunzione di cariche in società o enti, cui partecipi o contribuisca la Regione, nonché in organi collegiali dei fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e ss.mm.;
- b) fattispecie prevista dall'art. 2449 del codice civile.

7. È inoltre consentita:

- a) l'assunzione di cariche sociali in società cooperative a mutualità pura;
- b) l'assunzione di cariche sociali in società cooperative a mutualità prevalente purché non comportino conflitto di interessi con l'attività prestata presso l'amministrazione regionale;
- c) l'assunzione della carica di socio accomandatario, ove risulti che a tale ruolo non siano connessi di diritto compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale.

8. È consentita l'attività di collaborazione nell'ambito d'impresa di carattere familiare, purché siano compatibili con il rapporto di lavoro e quest'ultimo sia prestato a tempo parziale con orario non superiore al cinquanta per cento di quello a tempo pieno.

9. Le limitazioni di compenso e d'impegno previste dalle lett. c) e d) del comma 2 del presente articolo non si applicano nei casi di cui ai commi 6 e 7 o in presenza di un interesse dell'amministrazione regionale allo svolgimento dell'attività o dell'incarico, che deve essere indicato nel provvedimento autorizzativo; qualora le modalità di svolgimento dell'attività siano inconciliabili con la prestazione lavorativa presso la Regione, il/la dipendente, su domanda, viene collocato/a in aspettativa per tutta la durata dell'incarico.

10. Quando l'incarico viene conferito su designazione delle Province Autonome di Trento o Bolzano oppure della Regione, si

prescinde dal rilascio della relativa autorizzazione o dalla comunicazione di cui all'articolo 4, ad eccezione di quella prevista dall'articolo 8 del presente regolamento.

Art. 4 (Incarichi esercitabili previa comunicazione)

1. L'autorizzazione non è necessaria per gli incarichi svolti a titolo gratuito o per i quali è corrisposto solo il rimborso, non forfettario, delle spese documentate nonché per quelli retribuiti quando siano relativi allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie, e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno o d'invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di distacco;
- e) collaborazione presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g) da attività di formazione diretta ai/alle dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza o ricerca scientifica;
- h) attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. e).

2. Le attività specificate al comma 1 possono essere esercitate previa comunicazione alla struttura competente in materia di personale, nella quale deve essere precisato:

- a) il contenuto e le modalità di svolgimento dell'incarico;
- b) il soggetto a favore del quale viene svolto;
- c) il compenso ricevuto.

Tali attività devono, in ogni caso, essere svolte al di fuori dell'orario di servizio e comunque senza pregiudizio per l'attività prestata a favore dell'amministrazione regionale.

3. Qualora le attività specificate al comma 1 comportino un impegno mensile inferiore o uguale alle 10 ore, la comunicazione non è necessaria.

Art. 5 (Procedura autorizzativa)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento deve essere richiesta dai soggetti che intendono conferire l'incarico o dal/dalla dipendente che intende svolgerlo.

2. La richiesta, redatta in forma scritta e indirizzata alla struttura competente in materia di personale, deve contenere tutti gli elementi che possono essere rilevanti ai fini della valutazione dell'insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi con l'incarico ricoperto.

In particolare la domanda di autorizzazione deve in ogni caso indicare:

- a) il contenuto e le modalità di svolgimento dell'incarico;
- b) la denominazione, l'indirizzo e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale l'incarico sarà svolto;
- c) la quantificazione, in modo sia pure approssimativo, del tempo e dell'impegno richiesti;
- d) il compenso previsto o presunto.

3. La domanda dovrà inoltre essere corredata da una dichiarazione del dipendente indicante:

- a) che l'incarico non rientra tra i compiti d'ufficio e le competenze della struttura di appartenenza;
- b) che non sussistono motivi d'incompatibilità secondo le indicazioni del presente regolamento né conflitto con gli interessi dell'amministrazione regionale;

c) che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario e della sede di lavoro e senza utilizzare beni, mezzi, e attrezzature dell'amministrazione regionale nonché determinare oneri per la stessa;

d) che sarà assicurato in ogni caso il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio.

4. La domanda deve essere corredata del parere del diretto superiore con riferimento agli aspetti di tipo organizzativo e funzionale nonché ai compiti d'ufficio; se la richiesta viene presentata da un/una Direttore/Direttrice deve riportare il parere del/della Dirigente competente, se la richiesta viene presentata da un/una Dirigente deve riportare il parere del/della Presidente o dell'Assessore/Assessora competente.

5. L'autorizzazione è rilasciata dalla struttura competente in materia di personale entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta o dal ricevimento di eventuali precisazioni o integrazioni nel rispetto dei criteri e dei limiti specificati all'articolo 3 del presente regolamento. L'eventuale diniego al rilascio dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivato.

6. Resta ferma la facoltà per l'amministrazione regionale di richiedere all'interessato/a o al soggetto a favore del quale la prestazione viene svolta, in qualunque momento dell'istruttoria, ulteriori chiarimenti in merito all'attività da autorizzare finalizzati alla verifica di eventuali cause di incompatibilità.

7. L'attività non potrà essere iniziata prima del rilascio della prescritta autorizzazione; l'autorizzazione può essere richiesta durante lo svolgimento dell'attività solo se trattasi di attività iniziata precedentemente all'assunzione in servizio.

8. Nel caso in cui, dopo l'autorizzazione, sopravvengano mutamenti nelle condizioni oggettive relative all'espletamento dell'incarico, il/la dipendente o il soggetto che conferisce l'incarico è tenuto a darne immediata comunicazione, affinché la

struttura competente in materia di personale possa valutare la compatibilità dell'incarico con i criteri previsti dal presente regolamento.

9. Le autorizzazioni hanno validità di un anno dal rilascio ed è onere dell'interessato chiedere la proroga. Nel caso d'incarichi pluriennali a monte dichiarati, la proroga non è necessaria.

Art. 6 (Incarichi esercitabili previa autorizzazione)

1. Gli incarichi soggetti ad autorizzazione nonché le attività esercitabili previa comunicazione dovranno essere espletati:

- a) senza pregiudizio per il servizio a favore dell'amministrazione regionale;
- b) esclusivamente al di fuori dell'orario e della sede di lavoro;
- c) senza utilizzare beni, mezzi e attrezzature dell'amministrazione regionale oppure determinare oneri per la stessa;
- d) garantendo il recupero psicofisico.

2. L'attività extra istituzionale o l'incarico non deve compromettere il buon andamento del servizio ed il completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio.

3. Al fine del rispetto del limite previsto dall'articolo 3, comma 3, l'amministrazione può richiedere al/alla dipendente di comunicare preventivamente le date e gli orari dei singoli impegni.

Art. 7 (Responsabilità)

1. Il/la dipendente che contravvenga ai divieti posti dall'articolo 2 del presente regolamento viene diffidato dall'amministrazione a cessare dalla situazione di incompatibilità; il comportamento costituisce comunque grave violazione dei doveri d'ufficio, per la quale viene attivato il procedimento

disciplinare con applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni.

2. Nei confronti del/della dipendente già diffidato che contravviene ulteriormente ai divieti di cui all'articolo 2 del presente regolamento viene inflitta la sanzione disciplinare del licenziamento.

3. In ogni caso il compenso dovuto per le prestazioni svolte dal/dalla dipendente che contravvenga ai divieti posti dall'articolo 2 del presente regolamento dovrà essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore nel conto dell'entrata del bilancio, per essere destinato ad incrementare il fondo per la produttività e la qualità della prestazione lavorativa o fondi equivalenti.

4. Lo svolgimento di attività compatibile senza la prescritta autorizzazione costituisce grave violazione dei doveri d'ufficio, per la quale viene attivato il procedimento disciplinare e irrogata la sanzione disciplinare della multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione, con applicazione in caso di recidiva delle altre sanzioni, come previsto dal Codice disciplinare del contratto collettivo. Viene, inoltre, applicato il comma 3 del presente articolo.

5. Nei confronti del/della dipendente che, nell'espletamento d'incarichi compatibili, autorizzati ai sensi del presente regolamento, oltrepassa i limiti di compenso e d'impegno previsti dall'articolo 3, oppure svolge le attività specificate all'articolo 4 in assenza della relativa comunicazione, oppure non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 9, e all'articolo 6, comma 3, viene inflitta la sanzione disciplinare del rimprovero scritto, e, nei casi più gravi, viene revocata l'autorizzazione, con applicazione, in caso di recidiva, delle altre sanzioni, come previsto dal Codice disciplinare del contratto collettivo.

6. Il versamento spontaneo dei compensi percepiti per le prestazioni svolte nel conto dell'entrata del bilancio, nei casi previsti dal comma 5, viene valutato ai fini della determinazione dell'entità della sanzione disciplinare.

7. In qualunque momento la struttura competente in materia di personale può effettuare le opportune verifiche, anche a campione, al fine di accertare l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 8 (Obbligo comunicazione compensi)

1. Ai fini della compiuta attuazione delle norme in materia di anagrafe delle prestazioni, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i/le dipendenti autorizzati/e ad espletare incarichi presso altri enti pubblici o soggetti privati, sono tenuti, entro 15 giorni dall'erogazione del compenso a comunicare, alla struttura competente in materia di personale, i compensi percepiti nell'anno precedente e le relative trattenute fiscali nonché la data di conferimento, di inizio e di fine dell'incarico.

In ogni caso entro il 31 maggio di ciascun anno, con riferimento all'anno solare precedente, il/la dipendente deve provvedere alla comunicazione dei compensi.

2. La mancata o ritardata comunicazione dei compensi delle attività extra istituzionali autorizzate costituisce illecito disciplinare.

3. L'onere di pubblicazione in capo all'Amministrazione s'intende assolto attraverso l'indicazione del collegamento ipertestuale alla banca dati nazionale "Anagrafe delle prestazioni".